



PROCEDURA APERTA DI R.D.O., SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO TRIENNALE DI
STAMPANTI MULTIFUNZIONE E SOLUZIONE SOFTWARE DI ACCOUNTIG INCLUSO MATERIALI DI
CONSUMO E ANNESSO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

CIG 956094770E



TITOLO I: PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'APPALTO

I.1. PREMESSE.

Con determina a contrarre n. 453/DIRAMM/VN/Lp-22, A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani con sede legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, c.f. 80118510587, ha deliberato di avviare una gara da esperirsi a mezzo di procedura aperta con R.D.O da svolgere sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione “MEPA” accessibile tramite il seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/> per l’affidamento del servizio di noleggio di n. 59 stampanti multifunzione e software di accounting con incluso materiale di consumo (escluso carta), servizio di recupero e smaltimento toner a norma e servizio di assistenza e manutenzione per la durata di 36 mesi dalla data di installazione e collaudo.

Le offerte, pertanto, devono essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico innanzi indicato.

I.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *ss. mm. ii.* – Codice dei contratti pubblici (in seguito, “Codice”).

I.3. LUOGO: Il luogo di svolgimento del servizio è Roma - codice NUTS ITI43.

I.4. CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG 956094770E

I.5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Lara Panfili, Direttore dell’Area amministrativa di ANCI.



TITOLO II: ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

II.1. OGGETTO DELL'APPALTO:

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio delle seguenti apparecchiature:

- a) n° 42 stampanti multifunzione di rete b/n A4 da tavolo;
- b) n° 11 stampati multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento dotate di pinzatrici
- c) n° 1 stampante multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento ad alte prestazioni dotata di pinzatrice ad alto volume
- d) n° 5 stampanti di rete Colore A4 da tavolo e di piccolo ingombro
- e) Software di accounting GDPR compliance.

Il servizio di noleggio include, a titolo esemplificativo, rinviando a quanto dettagliatamente previsto agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Capitolato tecnico:

- Consegna delle apparecchiature negli uffici di destinazione dell'ANCI in via Dei Prefetti, 46 – Roma e in via Campo Marzio 30;
- Le operazioni di disimballo, il ritiro e lo smaltimento degli imballi;
- Assistenza tecnica, manutenzione e riparazione per 36 mesi al fine di mantenere in perfetta efficienza le stampanti;
- Fornitura ed installazione delle eventuali parti di ricambio che dovranno essere originali;
- Fornitura di tutto il materiale di consumo quali toner a basso impatto ambientale, con la sola esclusione della carta;
- Ritiro e smaltimento toner a norma entro 7 (sette) giorni continuativi dalla segnalazione;
- Spostamento/sostituzione/scambio-intercambiabilità delle stampanti in base alle esigenze organizzative dell'Amministrazione;
- Disinstallazione e ritiro delle apparecchiature entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del contratto di noleggio salvo diverso accordo formale tra le parti.



Nel canone di noleggio dovranno essere incluse 2.400.000 stampe b/n e 1.800.000 stampe colore per il triennio per tutte le apparecchiature nonché la fornitura di punti metallici per le pinzatrici con le seguenti caratteristiche:

a) Per le 11 stampati multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento dotate di pinzatrici:

- 15000 punti per chiusura 100 fogli

b) Per la stampante multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento ad alte prestazioni dotata di pinzatrice ad alto volume:

- 15000 punti per chiusura 1500 fogli

n.b. sono ammessi sistemi di pinzatura alternativi al punto metallico

Per le eventuali copie/stampe eccedenti le quantità incluse nel canone, verrà corrisposto il prezzo massimo per copia di € 0,0035 b/n e € 0,035 colore comprensivo di materiali di consumo (carta esclusa) per un importo massimo pari ad € 2.375,00 (euro duemiladuecentosettantacinque/00) complessivo per l'intera durata del servizio.

Ad ogni annualità il fornitore dovrà comunicare all'amministrazione il numero totale delle stampe effettuate nel corso dell'anno di riferimento evidenziando eventuali eccedenze.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Sono da indicare invece i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii.

II.2. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

Il contratto di noleggio ha la durata di **36 mesi** dalla data di installazione e collaudo delle apparecchiature presso le sedi dell'ANCI, che dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dall'aggiudicazione.

Proroga tecnica. La durata dell'appalto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.



II.3. IMPORTO DELL'APPALTO POSTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara dell'appalto, per l'intera durata triennale ammonta ad € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) oltre IVA di legge, come di seguito suddiviso.

A. Canone di noleggio

- Euro 207.725,00 oltre iva (euro duecentosettemilasettecentoventicinque/00) canone per apparecchiature, manutenzione e materiali di consumo, stampe incluse (2.400.000 b/n e 1.800.000 colore complessive) e 2000 punti per le pinzatrici;

B. **Eventuali costi di stampa, comprensivi di materiali di consumo** (esclusa carta), **eccedenti il plafond** stabilito per il canone di noleggio, per l'intera durata dell'affidamento pari ad Euro 2.275,00 (euro duemiladuecentosettantacinque/00) oltre iva così calcolati:

- Euro 0,0035 oltre iva per singola copia b/n per una stima di massimo 150.000 copie
- Euro 0,035 oltre iva per singola copia colore per una stima di massimo 50.000 copie

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Sono da indicare invece i costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/16.

A pena di esclusione, saranno prese in considerazione unicamente le offerte che prevedano la quotazione di tutti i sistemi di stampa.

Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base di gara.

I canoni offerti dovranno essere fissi e invariabili per tutta la vigenza contrattuale, salvo quanto previsto al successivo paragrafo II.4. del presente disciplinare.

La corresponsione degli importi avverrà secondo quanto specificato all'art. **Errore. L'origine r** **iferimento non è stata trovata. "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata."**

Gli importi relativi al canone di noleggio cui al punto A saranno fatturati anticipatamente con cadenza trimestrale.



I costi relativi alle eccedenze di cui al punto B saranno fatturati a conguaglio al termine di ogni annualità di riferimento.

II.4. REVISIONE DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di servizi/forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

2. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

TITOLO III: DOCUMENTAZIONE DI GARA, INFORMAZIONI GENERALI, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.

III.1. DOCUMENTI DI GARA.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato tecnico (**Allegato A**);



4. Schede caratteristiche tecniche minime (**Allegati B, B1, B2, B3, B4**);
5. Tabelle di valutazione offerta tecnica (**Allegato C**);
6. Domanda di partecipazione (e dichiarazioni sostitutive) (**Allegato D**) ;
7. DGUE – editabile (**Allegato E**).

III.2. INFORMAZIONI GENERALI, CHIARIMENTI

La presente procedura sarà gestita mediante la piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/>. Pertanto, le offerte dovranno essere presentate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della **Piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**.

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sull'oggetto e documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo dell'“AREA COMUNICAZIONI”. I quesiti dovranno essere presentati **entro e non oltre 11 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la suddetta “AREA COMUNICAZIONI”. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

I quesiti pervenuti oltre il predetto periodo non saranno presi in considerazione e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Gli eventuali chiarimenti, forniti da ANCI ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della documentazione di gara.

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno **10/02/2023 alle ore 16:00** a pena di irricevibilità dell'offerta e comunque di non ammissione alla procedura.



III.3. COMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

III.4. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro adempimento:

- a) La conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) di aver valutato le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.



TITOLO IV: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

IV.1. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.



Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

TITOLO V: REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONI

V.1. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in forma individuale o plurisoggettiva, di cui all'art. 45 e all'art. 48 del Codice in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna altra causa di esclusione previste ai sensi del vigente ordinamento giuridico.

V.2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA.



I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi alla Banca Dati ANAC mediante la registrazione al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e relativi aggiornamenti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara.

- L'operatore economico dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale:
 - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per l'attività di noleggio di macchine multifunzioni;
 - Insussistenza, nei propri confronti, delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - Insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, delle clausole di esclusione dall'art. 80 del Codice dei contratti;
 - Non ricorrenza del divieto di cui all'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
 - Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001;
 - Non ricorrenza del divieto di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- L'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale, di cui all'art. 83, comma 1 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Capacità economica e finanziaria

- A) Aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari a Euro 140.000,00 IVA Esclusa. Per gli operatori che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività $[(\text{fatturato richiesto}/3) * \text{anni di attività}]$.



La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante inserimento nella Banca Dati ANAC al FVOE dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, comprensivi della nota integrativa e/o dei relativi allegati, se si tratta di società di capitali **ovvero** del Modello unico o Dichiarazione IVA se si tratta di operatori economici in forma di impresa individuale o di società di persone.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ANCI.

Capacità tecnico professionale

B) L'operatore economico deve aver eseguito (o in corso di esecuzione) nell'ultimo triennio un contratto, "di punta" avente ad oggetto il servizio di noleggio di apparecchiature multifunzioni, per un importo minimo pari a € 150.000,00 in favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o organismi di diritto pubblico

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante un'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di durata contrattuale.

C) possesso della certificazione ISO9001:2015.

V.3. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 172 e dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. In tal caso, deve comprovare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.



Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, le dichiarazioni integrative della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso



del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

V.4. SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto del servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

V.5. CESSIONE DEL CONTRATTO.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, il contratto non può essere ceduto.

TITOLO VI: GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara e quindi pari a Euro 4.200,00;**
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, per ogni Lotto per cui il concorrente dovesse risultare affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di



informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla



- gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
 - 5) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, in favore della Stazione Appaltante;
 - 8) riportare l'autentica della sottoscrizione;
 - 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
 - 10) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 (novanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

TITOLO VII: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a Euro 20,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. n. 830 del 21/12/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegarne la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerterà il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.



In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante escluderà il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

TITOLO VIII: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement accessibile al link: <https://www.acquistinretepa.it/>, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire le offerte entro le ore 16:00 del 10/02/2023 attraverso il sistema MEPA in risposta alla RdO pubblicata sul sito innanzi indicato, secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione CONSIP Spa". Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura impostata sulla Piattaforma MEPA di CONSIP.

L'offerta sarà composta da tre buste virtuali:

"A – Documentazione amministrativa"

"B – Offerta tecnica"

"C – Offerta economica".

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare potranno essere redatte mediante modelli allegati al Disciplinare medesimo disponibili in formato word nella RDO di Mepa e sul sito istituzionale www.anci.it.



Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su files distinti).

Fermo restando quanto previsto per le dichiarazioni sostitutive e ove non diversamente previsto, la documentazione allegata, qualora non prodotta in originale formato elettronico, potrà essere caricata sulla Piattaforma mediante scansione dell'originale analogico ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.Lgs. n. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Saranno altresì **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

VIII.1. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.



La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

TITOLO IX: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative e ulteriori, nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si raccomanda ai concorrenti l'utilizzo dei modelli predisposti e allegati al presente disciplinare.

IX.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore e inserita nell'apposito campo obbligatorio della Piattaforma.

La domanda è predisposta e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:



- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Alla domanda di partecipazione il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; in tale ultimo caso, sarà cura del concorrente caricare nella Piattaforma la visura camerale.

Modalità di pagamento del bollo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 allegato.



Si precisa che, in caso di concorrenti plurisoggettivi, il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti e costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Si rammenta che l'omesso o parziale pagamento dell'imposta di bollo, pur non legittimando l'esclusione dalla gara del concorrente, comporterà la segnalazione, senza alcun onere di preavviso da parte di questa stazione appaltante, alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione con applicazione delle sanzioni all'uopo previste ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 31 del D.P.R. 26/10/1972, n.642, successive modificazioni ed integrazioni.

IX.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

La stazione appaltante rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Modello specifico per avvalimento sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di necessari poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o



come associata o consorziata; il modello in questione comprende, altresì, le dichiarazioni integrative al DGUE di pertinenza dell'ausiliario;

- 3) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal par. 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. a) e b) del presente disciplinare ;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. c) e d) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** lett. e) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IX.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

Dichiarazioni integrative.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali, tra l'altro dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) e *f-ter*), del Codice;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per le imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del R.D. n. 267/1942:

3. dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186- bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;



4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Codice di comportamento adottato da ANCI ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 di cui ha preso accurata visione sul sito www.anci.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Disposizioni generali";
7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. autorizza il trattamento dei dati personali previamente informato, come da successivo par. 25, che essi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e ai fini della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.



Le superiori dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente.

In caso di formazioni plurisoggettive, le dichiarazioni integrative devono essere compilate e sottoscritte analogamente a quanto prescritto per il DGUE e quindi:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di avvalimento, l'ausiliario rende le superiori dichiarazioni integrative all'interno del modello unico di dichiarazioni dell'ausiliario.

Documentazione a corredo.

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativa all'Ausiliaria; nel caso di subappalto anche il PASSOE della impresa subappaltatrice;
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, in caso di aggiudicazione;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

10. certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Per le Società Cooperative ed i Consorzi di Società Cooperative:



11. certificato che comprovi l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative con indicazione del numero e della data di iscrizione ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Dichiarazioni e documenti ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:



- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:



- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.Lgs. n. 82/2005.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione che indichi le imprese per il quale il consorzio concorre e, qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch'esso ad indicare i consorziati per i quali concorre.

Per le superiori dichiarazioni, si raccomanda ai concorrenti di utilizzare apposito modello per le formazioni plurisoggettive (allegato sub 4) che, in caso di costituendo RTI/Consorzio ordinario/GEIE, dovrà essere reso da ciascuna delle imprese.

TITOLO X: OFFERTA TECNICA

La **BUSTA TECNICA** "Virtuale" della Rdo dovrà contenere, a pena di esclusione dalla presente procedura negoziata:

1. schede compilate con caratteristiche tecniche offerte (*allegati B, B1, B2, B3, B4*);
2. una relazione tecnica che dovrà contenere **marca, modello e descrizione dei prodotti e soluzioni offerte** nonché le **modalità di esecuzione del servizio**, evidenziando gli eventuali **"Plus di servizio di**



assistenza tecnica successivo alla consegna”, come indicati nelle Tabelle di valutazione allegate al presente disciplinare (allegato C)

3. brochure e/o schede tecniche dei prodotti offerti.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par.IX.1.

TITOLO XI: OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al Disciplinare ALL. F, inserito nella RdO sul MEPA, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) prezzo globale offerto in cifre e in lettere, iva esclusa che non dovrà essere, a pena di esclusione, superiore all’importo a base di gara,
- b) Ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere;
- c) Il prezzo unitario e il ribasso percentuale, dei costi di stampa eccedenti il plafond dei servizi compresi nel canone

TITOLO XII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

XII.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella di sintesi con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella di sintesi punti tabellari (T) per la valutazione dell'offerta tecnica		Punti T
B	Stampanti multifunzione di rete b/n A4 da tavolo	19
B1	Stampanti multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento	20
B2	Stampante multifunzione di rete a colori A3/A4, da pavimento	23
B3	Stampanti di rete a colori A4 da tavolo e di piccolo ingombro	4
B4	Software di accounting GDPR compliance	2
B5	Plus di Servizio di assistenza tecnica successivo alla consegna	2

Nello specifico, i punteggi per i criteri sono assegnati in base alla rispondenza dell'offerta con i valori indicati nelle rispettive tabelle di valutazione (allegato C).

XII.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA



Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, il prezzo espresso dall'operatore economico si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio. L'offerta economica dovrà essere redatta tramite il Mercato Elettronico. Il totale non potrà essere superiore alla base d'asta di euro 210.000,00 Iva Esclusa.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica, effettuata secondo la formula "concava alla migliore offerta interdependente con valore $\alpha = 1$ " è il seguente:

$$PE = PE \max \left(\frac{R}{R \max} \right)^\alpha$$

Dove:

PE: Punteggio dell'offerta

PE max: massimo punteggio attribuibile

R: Ribasso o valore offerto dal concorrente

R max: ribasso più elevato [prezzo più basso] tra quelli offerti in gara

α : esponente che regola il grado di concavità della curva

XII.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica e dei punti ottenuti con l'offerta economica.

TITOLO XIII: SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA



La prima seduta telematica avrà luogo il 14/02/2023 ore 11:00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma del MEPA, nelle comunicazioni relative alla RDO almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica telematica, a verificare la tempestiva presentazione delle offerte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata ed a svolgere le seguenti attività.

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) ove occorra, attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

TITOLO XIV: COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai



commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. **A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.**

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", www.anci.it la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

TITOLO XV: APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP rimette gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procede allo sblocco e all'apertura della documentazione concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In **una o più sedute riservate** la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, **in seduta pubblica** la commissione dà lettura dei punteggi tecnici, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura/sblocco dell'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata secondo i criteri e le modalità descritte al precedente par.XXII.2.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, visibile da remoto, e procede ai sensi di quanto previsto dal successivo par. XVII.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo XVI.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

TITOLO XVI: VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE



Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

TITOLO XVII: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.



Prima dell'aggiudicazione, ANCI, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema del FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ANCI, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, ferma restando la facoltà di procedere all'esecuzione in via di urgenza come di seguito previsto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, esso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120, confermato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 «*Fino al 31 dicembre 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ed alle risultanze di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b) e c), del d. Lgs. 159/2011. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto condizione*



risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

(...) qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'art. 94, commi 3 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e dall'art. 32 comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.».

La stazione appaltante si riserva di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 conv. con mod. con L. 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale «(...) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

La stipula del contratto avverrà mediante la procedura informatica del mercato elettronico con accesso dal link "dati e documenti di stipula"

TITOLO XVIII: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito la "Legge") così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.L 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.

Finalità del trattamento

I dati forniti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura ed in particolare delle capacità amministrative, professionali e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'aggiudicazione della procedura e per l'esecuzione del relativo contratto e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal/dai concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della sottoscrizione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 196/2003.

Modalità del trattamento dei dati



Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno:

- essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio o statistici;
- essere comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- essere comunicati ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- essere comunicati all'ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008 e comunque per le finalità e i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente;
- formare oggetto delle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della presente Procedura ed il prezzo di aggiudicazione, saranno pubblicati tramite il sito internet <http://www.anci.it>, e sulla Piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) <https://www.acquistinretepa.it/>.



Diritti del concorrente interessato

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è ANCI – Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma, in persona del – data *protection officer* (rpd – dpo) il sig. Massimiliano Girolami, contattabile all'indirizzo email rpd@anci.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma Mepa .

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori del Gestore della Piattaforma e di ANCI assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

Roma, 15 dicembre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lara Panfili